

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 ottobre 2021, n. 1637

Azioni di potenziamento dell'apprendistato alta formazione e ricerca (III livello) riferito ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 ad oggetto: "Linee Guida sull'apprendistato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato" - Armonizzazione rispetto al quadro ordinamentale nazionale

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione, Prof. Sebastiano Leo, su indirizzo dello stesso e sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, Dott. Gabriele Valerio e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Avv. Silvia Pellegrini, propone quanto segue:

VISTI:

- Il D.Lgs 15-06-2015, n. 81 recante, a norma dell'art. 1, comma 7, della L. 10-12-2014, n. 183, la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni ed, in particolare le norme dell'art. 45 in materia di Apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui al Capo V (artt. 41-47) dello stesso;
- il D.M. 12-10-2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante la "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato" in attuazione dell'art. 46, comma 1, del cit. D.Lgs 15-06-2015, n. 81;
- il D.M. 16-09-2016, n. 713 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti tecnici superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani", a norma dell'art. 1, comma 47, della Legge 13-07-2015, n. 107;
- la Legge Regionale 19-6-2018 n. 26 in materia di disciplina dell'apprendistato che, in particolare, all'art. 1, dispone l'adeguamento del quadro normo-regolamentare regionale a quanto disposto in tema di apprendistato dal capo V del D.Lgs 15-06-2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni);
- la D.G.R. 21-12-2018, n. 2433 recante "Linee Guida sull'apprendistato" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19-06-2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di "Bottega scuola";
- la D.G.R. 07-07-2021, n. 1107 "Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS, dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS e dei Poli Tecnico Professionali - PTP, ex art. 11 del DPCM 25/01/2008", in particolare per quanto nello stesso previsto in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato di III Livello);
- il D.M. 15-09-2021 del Ministro dell'Istruzione di adozione dell'atto di indirizzo politico istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022.

PREMESSO CHE

- l'Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale è costantemente teso a dare risposta alle istanze delle imprese e delle parti economiche e sociali, in una costante e proficua relazione con le stesse, ai fini del progresso della Comunità regionale e dello sviluppo del lavoro e dell'occupazione;
- Il PNRR che riserva «particolare attenzione... agli ITS..... un pilastro importante del sistema educativo», prevede il rafforzamento del sistema di istruzione e formazione professionale terziaria (ITS), così da "gettare basi solide per il futuro", anche in risposta alle "raccomandazioni specifiche della Commissione europea sull'Italia", che invitano a stimolare gli studi in campi attinenti ai settori ad "alta intensità di

conoscenza”, indicando al riguardo che per ridurre le distanze tra istruzione e lavoro, *“occorre dar luogo allo sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”*;

- l’attuale situazione del Paese, come confermato dal PNRR e, per ultimo dal recente D.M. 15.09.2021 del Ministro dell’Istruzione, esprime la indifferibile esigenza di *“colmare il perdurante mismatch tra domanda e offerta di lavoro”*, a tal fine riservando *“un’attenzione privilegiata”* al sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e all’ampliamento dei loro percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti per il modello di impresa 4.0;
- l’obiettivo prefissato dal Ministero è di incrementare del 100% il numero di studentesse e studenti iscritti agli ITS, prevenendo anche l’attivazione di una piattaforma digitale nazionale per consentire agli studenti che conseguono un titolo di studio professionale di conoscere le offerte di impiego, tenuto conto che, a livello nazionale, già oggi, il tasso di occupazione dei tecnici superiori diplomati da tali istituti supera, entro un anno dall’ottenimento del relativo titolo di studio, l’80% del loro numero;
- tra gli attuali 7 Istituti Tecnici Superiori pugliesi:

Denominazione	Area Tecnologica	Provincia
<i>ITS Antonio Cuccovillo</i>	Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Meccanica	Bari
<i>ITS Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato</i>	Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	Lecce
<i>ITS Agroalimentare Puglia</i>	Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Agro-alimentare	Bari
<i>ITS Apulia Digital Maker</i>	Tecnologie dell’informazione e della comunicazione	Foggia
<i>ITS per la Logistica “Ge.In. Logistic” Puglia</i>	Mobilità sostenibile	Taranto
<i>ITS per la Mobilità Sostenibile</i>	Settore Aerospazio Puglia	Brindisi
<i>ITS MI.TI.</i>	Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema Moda	Taranto

si registrano eccellenze nel panorama del Paese, confermate oltre che dalla dinamicità degli stessi e dal partenariato nazionale ed internazionale che ne rafforza la operatività, anche dalle recenti risultanze (Luglio 2021) dell’annuale verifica sugli esiti conseguiti con riferimento ai 201 percorsi ITS conclusi in Italia nel 2019, effettuata dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) del Ministero dell’Istruzione, che ha visto compresi nel novero delle eccellenze nazionali, quasi il 50% (9 dei 19) di quelli realizzati dal Sistema ITS della Regione Puglia; ciò dimostra che la Regione Puglia, quindi, non è da meno rispetto alle regioni più avanzate, a maggior ragione se si tiene conto del maggior tasso di disoccupazione che caratterizza i giovani del meridione, materia con riferimento alla quale costituisce azione prioritaria della Programmazione Regionale quella di *“colmare il perdurante mismatch tra domanda e offerta di lavoro”* per rispondere al fabbisogno di capitale umano - in particolare di competenze tecniche intermedie ad alta specializzazione - manifestato dalle imprese e non soddisfatto.

CONSIDERATO CHE

- gli ITS sono Istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, riferiti alle aree tecnologiche prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese che, come peraltro evidenziato dal Governo costituiscono una leva di assoluto rilievo ai fini della ripresa dell’ Italia e, come oggettivato dagli esiti, un importante strumento per favorire crescenti livelli di occupazione specialistica a supporto dei settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese;
- nell’ambito del *“Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS”* (D.G.R. n. 1107/2021) si fa riferimento:

- all'apprendistato di III livello quale mezzo per coniugare i contenuti tecnico-professionali a più specifica connotazione didattica e laboratoriale con la possibilità di svolgere l'esperienza lavorativa in azienda quale dipendente in forza delle peculiarità di detto istituto contrattuale;
 - all'indirizzo programmatico volto ad assicurare la continuità dell'offerta di tecnici di alto livello, rispondendo alla richiesta delle imprese, non solo locali, di competenze innovative e di qualità, in coerenza con i crescenti livelli di innovazione tecnologica ed i cambiamenti e le trasformazioni in atto nelle filiere produttive;
 - alla necessità di sostenere e favorire interventi mirati a incentivare l'accesso alle discipline scientifiche e alla ricerca applicata ed il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro attraverso azioni di accompagnamento, tra le quali particolare importanza è attribuita al potenziamento dell'Apprendistato di III Livello;
- rispetto a tale istituto, le strutture dell'Assessorato, così come il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione di recente istituzione, anche con il contributo del Sistema ITS della Puglia, stanno operando per determinare le modalità più idonee per favorirne la piena adozione nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica superiore di alta specializzazione;
 - lo stesso Partenariato Economico Sociale, nell'incontro tenutosi il 17 Settembre u.s. in materia di apprendistato, ha evidenziato l'esigenza di favorire una più estesa applicazione dell'apprendistato di III Livello ai percorsi ITS quali vettori di occupazione altamente qualificata nel pratico;

RILEVATO CHE

- anche dagli studi elaborati dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI), nell'ambito delle attività dell'*Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia* di cui alla DGR n. 2113 del 21/11/2018 (cfr. Azione 1 e Azione 4) e ss.mm.ii., è emersa la necessità di rafforzare l'offerta formativa di tecnici di alto livello, innalzando in particolare la connessione con il mondo del lavoro della formazione terziaria non universitaria, rispondendo alla richiesta delle imprese locali di competenze innovative e di qualità, in coerenza con i cambiamenti in atto;
- le stesse Fondazioni ITS, recependo i fabbisogni emersi dal territorio pugliese, hanno rappresentato la proposta di offerta formativa per il biennio 2021-2023, agli atti della Sezione Formazione Professionale in cui emerge, forte, in particolare in talune di esse, la richiesta da parte delle imprese, anche sociali, di poter ricorrere all'istituto dell'apprendistato di Alta Formazione e Ricerca (Apprendistato di III Livello).

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- nel detto "*Piano triennale territoriale degli interventi 2021/2023 di Istruzione Tecnica Superiore - ITS*" (D.G.R. n. 1107/2021) emerge l'opportunità strategica di favorire, in forza degli studi di ARTI e degli esiti dell'indagine INDIRE sui percorsi Tecnici Superiori, il collocamento sul mercato del lavoro di tali specialisti quale volano per l'occupazione, in risposta alla domanda di competenze espressa dalle attività economiche, obiettivo a cui può concorrere il ricorso al detto istituto dell'apprendistato di III livello;
- la Regione Puglia, con la Legge Regionale 19-6-2018 n. 26 in materia di disciplina dell'apprendistato, in particolare, all'art. 1, ha dato l'avvio all'adeguamento del quadro normo-regolamentare regionale a quanto disposto in tema di apprendistato dal capo V del D.Lgs 15-06-2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", prevedendo ai fini operativi, all' art. 9 della stessa, la definizione di specifiche "Linee Guida sull'apprendistato", prontamente definite giusta D.G.R. 21-12-2018, n. 2433, applicativa del dettato normativo di riferimento;
- il quadro normo-regolamentare nazionale in materia di apprendistato, e più specificamente in ordine ai percorsi di apprendistato ed agli standard formativi da seguirsi nello svolgersi degli stessi, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del cit. D.Lgs 15-06-2015, n. 81, è stato definito con il già cit. D.M. 12-10-2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- il correlato, successivo D.M. 16-09-2016, n. 713, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, reca linee guida per la promozione degli ITS ed, appunto, per favorire lo sviluppo dell'occupazione dei giovani esplicitamente prevede (art. 6, comma 2) che "i percorsi ITS possono essere svolti in apprendistato" con le modalità di cui al richiamato D.M. del 12 ottobre 2015 del Ministro del lavoro.

DATO ATTO CHE:

- Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 in materia di Disciplina organica dei contratti di lavoro, all'art. 45 statuisce che *"possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni"* dotati dei previsti requisiti;
- il Decreto 12 Ottobre 2015 del Ministero del Lavoro, in materia di **"apprendistato di alta formazione"** (art. 45 del D.Lgs 81/2015), allorquando dispone in ordine alla **"durata dei contratti di apprendistato"**, all'Art. 4, comma 3, indica chiaramente:

3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

- tale disposizione, che per effetto del richiamato art. 45 del D.Lgs 81/2015, si riferisce specificamente *"ai percorsi degli istituti tecnici superiori"* ed, in pratica, stabilisce che la possibilità di ricorrere all'istituto dei *"contratti di apprendistato di alta formazione"*, quanto alla durata, richieda la sussistenza di una delle suddette due condizioni, ovvero:
 - a) durata del contratto di apprendistato di alta formazione non inferiore a 6 mesi, da potersi realizzare in qualsiasi periodo del percorso ordinamentale in cui si inserisce detto contratto di lavoro;
 - b) durata del contratto di apprendistato di alta formazione non superiore a 2 o 3 anni, a seconda della durata ordinamentale del corso a cui si riferisce il contratto di apprendistato di alta formazione che, quindi, può essere operativo dal primo giorno del percorso fino al suo termine naturale;
- quanto alla formazione interna (ovvero curata nell'ambito dell'ITS quale istituzione formativa) ed esterna (ovvero nel posto di lavoro), ai sensi del comma 2, lettera f) nonché del comma 6, lettera g) e del comma 7 dell'art. 5, del detto D.M. del Ministero del Lavoro, ferme le altre disposizioni nello stesso contenute, ne discende che:
 - c) la formazione esterna non può essere superiore al 60% del monte ore ordinamentale obbligatorio
 - d) la formazione interna è pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna
- il D.M. 16-9-2016 n. 713 del MIUR (art. 6) in materia di apprendistato da realizzarsi nell'ambito dei percorsi ITS, quanto alle modalità da applicarsi, si allinea a quanto previsto in materia dal, più volte citato Decreto 12 Ottobre 2015 del Ministero del Lavoro;
- il combinato disposto del quadro normo-regolamentare nazionale può essere così schematizzato:

Soggetti destinatari di contratto di Apprendistato di III Livello	<p>A. I soggetti, compresi tra i 18 ed i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione (Apprendistato di III Livello), ai fini del conseguimento dei diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS);</p> <p style="text-align: right;">[Riferimento: art. 45, comma 1 D.Lgs 81/15]</p>
--	---

Durata	B. i “contratti di apprendistato di alta formazione”:
	a) possono avere una durata massima pari a quella ordinamentale (2 o 3 anni) del corso ITS a cui si riferisce il relativo contratto di lavoro che, pertanto, può essere operativo dal primo giorno del percorso fino al suo termine naturale.
	b) possono essere attivati in qualsiasi periodo del percorso ordinamentale in cui si inserisce il relativo contratto di lavoro, ma non possono avere durata inferiore a 6 mesi; [Riferimento: Art. 4, comma 3 del Decreto 12 Ottobre 2015 Ministero del Lavoro]
Formazione esterna (ovvero nel posto di lavoro)	C. la formazione esterna, non può essere superiore al 60% del monte ore ordinamentale obbligatorio essendo, pertanto, la formazione interna pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le dette ore di formazione esterna [riferimento: art. 5, comma 2, lettera f) ,comma 6, lettera g) e comma 7 del Decreto 12 Ottobre 2015 Ministero del Lavoro]

- nel quadro nazionale non vi è, quindi, alcuna condizione che limiti ad un periodo inferiore a quello della durata ordinamentale di un determinato percorso ITS quella del correlato contratto di lavoro per apprendistato di alta formazione (c.d. apprendistato di III Livello), ponendo solo il limite che tale contratto non possa avere una durata inferiore a sei mesi;
- le Linee Guida sull’apprendistato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19 giugno 2018, n. 26, di cui alla DGR 21-12-2018 n. 2433, per quanto qui di rilievo, richiamano esplicitamente il D.Lgs. 81/2015 ed il D.M. 12 ottobre 2015, trattando nella Parte II delle stesse, appunto, riferita alla “*Disciplina specifica dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)*” la relativa regolamentazione;
- al momento della adozione della detta regolamentazione regionale del 2018, il sistema di monitoraggio degli esiti dei percorsi ITS era ancora non compiutamente sviluppato atteso, peraltro, il fatto che oltre la metà delle Fondazioni ITS è entrato in operatività sul finire del 2016, con analisi degli esiti possibile solo successivamente al 2019, e quindi dal 2020;
- in ragione dei legittimi criteri prudenziali all’epoca adottati dalle Linee Guida circa la durata massima applicabile dei contratti di apprendistato di III Livello riferiti ai percorsi di alta specializzazione ITS, a differenza di quanto ivi previsto per gli altri soggetti compresi (Art. 24 delle Linee Guida) tra quelli ai quali è applicabile l’istituto dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, detta regolamentazione ne consente l’adozione solo per la durata massima di 1 anno, come da seguente estratto della tabella riepilogativa delle durate massime presente all’art. 26 delle dette Linee Guida, di cui si riporta, ad esempio comparativo, anche la durata dei contratti di apprendistato di III Livello applicabili ai corsi di laurea triennale:

APPRENDISTATO III LIVELLO		
Finalità del percorso	Durata massima percorso	Istituzione formativa che può erogare la componente esterna
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	1 anno	Istituti tecnici superiori di cui agli <i>articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008</i> operanti in Puglia nell’ambito della programmazione regionale.
Conseguimento della laurea triennale	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.

RITENUTO CHE:

- le evidenze degli andamenti registrati a livello regionale in materia di esiti conseguiti dal Sistema degli

ITS, anche in termini di occupazione prodotta, rendono evidente l'esigenza di meglio allineare il quadro regolamentare regionale interessante gli stessi a quello degli altri soggetti (Art. 24) per i quali è possibile in ricorso all'apprendistato di III Livello;

- conseguentemente, si registra la necessità di introdurre limitati interventi adeguativi (evidenziati con sfondo in grigio) nelle tabelle presenti nelle dette Linee Guida modificando, pertanto, le stesse come segue:

A. Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:

APPRENDISTATO III LIVELLO		
<i>Finalità del percorso</i>	<i>Durata massima percorso</i>	<i>Istituzione formativa che può erogare la componente esterna</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	2/ 3 anni a seconda della durata ordinamentale del relativo percorso, ex art. 4, co. 3 D.M. Lavoro 12 ottobre 2015	Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Puglia nell'ambito della programmazione regionale.
Conseguimento della laurea triennale	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.
Conseguimento della laurea magistrale	2 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea magistrale.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	5/6 anni a seconda della durata prevista dal corso a ciclo unico	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a ciclo unico.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Durata ordinamentale del relativo percorso	Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale o coreutica (D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005).
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Durata del relativo percorso	Atenei abilitati al rilascio del titolo di master di I e II livello/short master universitari o di percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni AFAM.
Conseguimento del dottorato di ricerca	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca.
Svolgimento di attività di ricerca	Durata definita dal PFI per il completamento del progetto di ricerca, comunque non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.	- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, dell'innovazione (organizzativa, di processo e di prodotto) e del trasferimento tecnologico; - Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	La durata massima, indicata nel PFI, è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di Stato ed in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali/contrattazione collettiva nazionale.	- Istituzioni formative in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale.

B. Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna), comma 1:

<i>Finalità del percorso</i>	<i>Requisiti destinatari</i>	<i>Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)</i>	<i>Limiti durata formazione esterna in rapporto all'orario obbligatorio del percorso formativo</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	Iscrizione ad un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore – ITS	SF: standard definiti in attuazione degli articoli da 6 ad 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alla qualificazione da conseguire.	- max 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.
Conseguimento della laurea triennale	Iscrizione ad un percorso universitario triennale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.

Conseguimento della laurea magistrale	Iscrizione ad un percorso universitario magistrale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	Iscrizione ad un percorso universitario a ciclo unico.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1, D.M. 270/2004).	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Possesso del titolo necessario all'accesso allo specifico percorso.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento del dottorato di ricerca	Essere ammessi/iscritti ad un dottorato di ricerca	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Svolgimento di attività di ricerca	Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche		Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con i singoli ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e sm.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta e confermate dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di armonizzare, rispetto al quadro nazionale, la D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 in materia di Linee Guida sull'apprendistato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato", modificando parzialmente le tabelle di cui agli artt. 26 (Durata) comma 3 **secondo periodo** e 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna) comma 1, così come di seguito riportato:

a) Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:

APPRENDISTATO III LIVELLO		
<i>Finalità del percorso</i>	<i>Durata massima percorso</i>	<i>Istituzione formativa che può erogare la componente esterna</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	2/ 3 anni a seconda della durata ordinamentale del relativo percorso, ex art. 4, co. 3 D.M. Lavoro 12 ottobre 2015	Istituti tecnici superiori di cui agli <i>articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008</i> operanti in Puglia nell'ambito della programmazione regionale.
Conseguimento della laurea triennale	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.
Conseguimento della laurea magistrale	2 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea magistrale.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	5/6 anni a seconda della durata prevista dal corso a ciclo unico	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a ciclo unico.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Durata ordinamentale del relativo percorso	Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale o coreutica (D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005).
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Durata del relativo percorso	Atenei abilitati al rilascio del titolo di master di I e II livello/short master universitari o di percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni AFAM.
Conseguimento del dottorato di ricerca	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca.
Svolgimento di attività di ricerca	Durata definita dal PFI per il completamento del progetto di ricerca, comunque non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.	- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, dell'innovazione (organizzativa, di processo e di prodotto) e del trasferimento tecnologico; - Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	La durata massima, indicata nel PFI, è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di Stato ed in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali/contrattazione collettiva nazionale.	- Istituzioni formative in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale.

a) Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna), comma 1:

<i>Finalità del percorso</i>	<i>Requisiti destinatari</i>	<i>Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)</i>	<i>Limiti durata formazione esterna in rapporto all'orario obbligatorio del percorso formativo</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	Iscrizione ad un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore – ITS	SF: standard definiti in attuazione degli articoli da 6 ad 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alla qualificazione da conseguire.	- max 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.
Conseguimento della laurea triennale	Iscrizione ad un percorso universitario triennale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea magistrale	Iscrizione ad un percorso universitario magistrale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	Iscrizione ad un percorso universitario a ciclo unico.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1, D.M. 270/2004).	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Possesso del titolo necessario all'accesso allo specifico percorso.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento del dottorato di ricerca	Essere ammessi/iscritti ad un dottorato di ricerca	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Svolgimento di attività di ricerca	Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche		Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con i singoli ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

b) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;

c) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato con il supporto del competente ufficio nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione

Avv. Monica Calzetta

La sottoscritta Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione

Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione

Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA

Vista la proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di armonizzare, rispetto al quadro nazionale, la D.G.R. 21.12.2018 n. 2433 in materia di Linee Guida sull'apprendistato ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 19.06.2018, n. 26 "Disciplina dell'apprendistato", modificando parzialmente le tabelle di cui agli artt.26 (Durata) comma 3 **secondo periodo** e 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna) comma 1, così come di seguito riportato:

b) Art. 26 (Durata), comma 3 secondo periodo:

APPRENDISTATO III LIVELLO		
<i>Finalità del percorso</i>	<i>Durata massima percorso</i>	<i>Istituzione formativa che può erogare la componente esterna</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	2/ 3 anni a seconda della durata ordinamentale del relativo percorso, ex art. 4, co. 3 D.M. Lavoro 12 ottobre 2015	Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 operanti in Puglia nell'ambito della programmazione regionale.
Conseguimento della laurea triennale	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea triennale.
Conseguimento della laurea magistrale	2 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo della laurea magistrale.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	5/6 anni a seconda della durata prevista dal corso a ciclo unico	Atenei abilitati al rilascio del titolo di laurea a ciclo unico.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Durata ordinamentale del relativo percorso	Istituzioni autorizzate a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale o coreutica (D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005).
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Durata del relativo percorso	Atenei abilitati al rilascio del titolo di master di I e II livello/short master universitari o di percorsi di Alta Formazione nonché istituzioni AFAM.
Conseguimento del dottorato di ricerca	3 anni	Atenei abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca.
Svolgimento di attività di ricerca	Durata definita dal PFI per il completamento del progetto di ricerca, comunque non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 3 anni fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.	- Istituzioni formative ed enti di ricerca in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, dell'innovazione (organizzativa, di processo e di prodotto) e del trasferimento tecnologico; - Atenei abilitati al rilascio di titoli accademici.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche	La durata massima, indicata nel PFI, è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica necessario per l'ammissione all'esame di Stato ed in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali/contrattazione collettiva nazionale.	- Istituzioni formative in possesso di un riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale.

c) Art. 27 (Requisiti destinatari, standard formativi, limiti di durata della formazione esterna), comma 1:

<i>Finalità del percorso</i>	<i>Requisiti destinatari</i>	<i>Standard Formativi (SF) e Risultati di apprendimento (RA)</i>	<i>Limiti durata formazione esterna in rapporto all'orario obbligatorio del percorso formativo</i>
Conseguimento del diploma di tecnico superiore (ITS)	Iscrizione ad un percorso per il conseguimento del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore – ITS	SF: standard definiti in attuazione degli articoli da 6 ad 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; RA: risultati relativi alla qualificazione da conseguire.	- max 60% dell'orario obbligatorio ordinamentale.

Conseguimento della laurea triennale	Iscrizione ad un percorso universitario triennale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea magistrale	Iscrizione ad un percorso universitario magistrale.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento della laurea a ciclo unico	Iscrizione ad un percorso universitario a ciclo unico.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di diplomi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM)	Possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art. 6, comma 1, D.M. 270/2004).	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento di master e short master universitari di I e II livello nonché titoli assimilabili anche nel campo dell'alta formazione (cioè approvati dai competenti Organi universitari o delle Istituzioni AFAM)	Possesso del titolo necessario all'accesso allo specifico percorso.	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Conseguimento del dottorato di ricerca	Essere ammessi/iscritti ad un dottorato di ricerca	Standard definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti.	max 60% delle ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi di ciascun ordinamento universitario per il singolo percorso.
Svolgimento di attività di ricerca	Possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado	Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.
Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche		Gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI sottoscritto dal datore di lavoro e dall'apprendista, in coerenza con i singoli ordinamenti professionali e con la contrattazione collettiva nazionale.	- La formazione esterna NON è obbligatoria. - La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto.

1. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/1994, art.6;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO